



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO**

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)

E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109

Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

Prot. n. (vedi segnatura)

Circolare n° 36

Cerrina Monferrato, lì 20 maggio 2020

Al Personale Docente

Al sito web

Agli atti

e p.c.

Al D.S.G.A.

Oggetto: Scrutini, valutazione finale ed esame di Stato - A. S. 2019-2020

La valutazione degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado è disciplinata dal D.Lgs n. 62/2017 e dalle norme ad esso collegate¹.

A causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha avuto come conseguenza la sospensione delle attività didattiche in presenza e l'attivazione della "didattica a distanza", le modalità di valutazione finale e dell'esame di Stato sono disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la "valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti" e dall'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 concernente "gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020", che ha delegato al alcuni articoli del "Regolamento sulla valutazione" D.Lgs. n. 62 del 2017.

Le lezioni in didattica a distanza termineranno **martedì 10 giugno 2020** (Calendario della Regione Piemonte).

Disposizioni comuni per gli scrutini della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado

La valutazione finale nella Scuola Primaria è condotta dai docenti contitolari della classe ai sensi dell'articolo 2² del D.Lgs. n. 62/2017.

La valutazione finale nella Scuola Secondaria di I° grado è condotta dal Consiglio di classe ai sensi dell'articolo 2² del D.Lgs. n. 62/2017 e coincide, per l'a.s. 2019/2020, con l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Le sedute di scrutinio finale, presiedute dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, si terranno in modalità telematica utilizzando l'applicativo "meet" della piattaforma Google Gsuite, alla presenza dei docenti contitolari della classe (Primaria) e dell'intero Consiglio di classe (Secondaria), organi collegiali perfetti, ivi compresi il docente di sostegno, il docente di Religione Cattolica e il docente di attività alternative, ciascuno per i propri alunni, secondo quanto previsto dal calendario predisposto dal Dirigente scolastico, approvato con delibera del Collegio dei docenti e allegato alla presente.

Ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'O.M. n. 11/2020 i docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe **procedono alla valutazione degli alunni** sulla base dell'**attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza** sulla base dei **criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti**.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Se vi sono più docenti di sostegno per uno/a stesso/a alunno/a la valutazione è espressa congiuntamente.

¹ Il R.D. n. 653/1925, la Legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 297/94 art. 318, l'O.M. n. 90/2001, il D.Lgs. n. 59/2004 artt. 8 e 11, il D.L. n. 137/2008 artt. 2 e 3, convertito con modificazioni dalla Legge n. 169/2008, il D.P.R. n. 249/1998 modificato dal D.P.R. n. 235/2007, l'O.M. n. 92/2007 art. 6 co. 2, il D.P.R. n. 122/2009, il D.L. n.137/2008, la Legge n.169/2008, la Legge n. 170/2010, il D.M. del 12 luglio 2011 prot. 5669 art. 6, la C.M. n. 8/2013, la nota M.I.U.R. prot. n. 2563 del 22/11/2013, la nota M.I.U.R. n. 1865/2017, il D.M. n. 741/2017, il D.M. n. 742/2017.

² La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

I voti di ogni singola disciplina, espressi in **decimi**, indicano differenti livelli di apprendimento, e sono attribuiti, **collegialmente**, dai docenti contitolari della classe e dai docenti del Consiglio di classe **su proposta dei singoli docenti**, in base ad un **giudizio motivato desunto da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche** (art. 79 del R.D. n. 653/1925 e art. 6 co. 2 dell'O.M. n. 92/2007), **in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F.** (art. 13 co. 3 dell'O.M. n. 90/2001).

I voti espressi devono tenere conto dell'aggiornamento delle progettazioni e dei criteri di valutazione (*deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F. con delibera n° 36 del 15 aprile 2020*), effettuato a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e della conseguente necessità di attivare la didattica a distanza, che ha comportato: *la rimodulazione degli obiettivi di apprendimento, dei mezzi, degli strumenti e delle metodologie e l'integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.*

I docenti contitolari della classe ed il Consiglio di classe procedono alla **valutazione** degli alunni con *“disabilità certificata”* ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 o con *“disturbo specifico dell'apprendimento certificato”* (D.S.A.) o per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato, rispettivamente **sulla base del piano educativo individualizzato (P.E.I.) e del piano didattico personalizzato (P.d.P.)**, come adattati sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

La valutazione, periodica e finale degli apprendimenti, viene effettuata dal Consiglio di classe e di interclasse, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal Coordinatore di classe delegato, e le **proposte di voto sono assunte con deliberazione all'unanimità** e, ove necessario, **a maggioranza**.

Non è consentita l'astensione.

Nel corso degli scrutini, in caso di disaccordo e, quindi, di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione, tutti i docenti devono votare, compreso il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità (art. 37 co. 3 D.Lgs. n. 297/94).

Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Il totale dei voti deve coincidere con il totale dei presenti.

I docenti di sostegno votano per tutti gli alunni della classe, quelli di Religione Cattolica e delle attività alternative all'IRC votano solo per i propri alunni.

Le attività svolte nell'ambito di **“Cittadinanza e Costituzione”** sono oggetto di valutazione, che trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico – geografica.

La valutazione dell'insegnamento della **Religione Cattolica** resta disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994 art. 309 e dal D.P.R. n. 122/2009 art.2 co. 4 e, ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, viene espressa mediante un **giudizio sintetico** riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica viene espressa mediante un **giudizio sintetico** riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti (art. 2 co. 7 D.Lgs. n. 62/2017).

I docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato dell'alunno.

La valutazione è integrata da un **“giudizio”**, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.Lgs n. 62/2017, che descrive il **processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto dagli alunni/e, e deliberato dal Collegio dei docenti.

La valutazione del comportamento, ai sensi del D.lgs n. 62/2017 e della nota Miur n. 1865/2017, viene espressa mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall'Istituto.

I docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe deliberano **l'assegnazione del giudizio sintetico del comportamento** per ciascun alunno **su proposta del docente coordinatore di classe**, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2004 art. 8 co.1 e art. 11 co. 2, e del D.P.R. n. 122/2009 artt. 2 e 3, sulla base dei criteri, rimodulati a seguito dell'emergenza epidemiologica, approvati con delibera del Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F., ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017.

Ai sensi dell'art. 3 co. 5 dell'O.M. n. 11/2020 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il Consiglio di classe predispongono per ogni alunno **il piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati per ciascuna disciplina: **gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.**

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano educativo individuale (P.E.I.) e il piano didattico personalizzato (P.d.P.).

Il piano di apprendimento individualizzato viene **allegato** al documento di valutazione finale di ogni alunno/a.

Gli insegnanti contitolari della classe ed il Consiglio di classe predispongono, altresì, **il piano di integrazione degli apprendimenti**, in cui sono indicati per ciascuna disciplina: **le attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e **i correlati obiettivi di apprendimento.**

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, **costituiranno attività didattica ordinaria ed avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020**, ed **integreranno**, ove

necessario, **il primo periodo didattico (quadrimestre)** e comunque **proseguiranno**, se necessarie, **per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021**, facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali del P.T.O.F.

Restano ferme le disposizioni di cui all'**art. 2³ del D.M. n. 742/2017**, pertanto, al termine delle operazioni di scrutinio delle classi quinte di Scuola Primaria e delle classi terze di Scuola secondaria di I grado, **i docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe** predispongono per ogni alunno/a la **certificazione delle competenze**, secondo i **modelli A** (Scuola Primaria) e **B** (Scuola Secondaria) allegati al D.M. n. 742 del 2017.

L'O.M. n. 11/2020 **deroga all'art. 4⁴, commi 2 e 3** del "*Regolamento sulla valutazione*" (per la sezione predisposta dall'*I.N.V.A.L.S.I.*).

Per gli alunni con disabilità, la certificazione delle competenze può essere accompagnata da una nota esplicativa, che raccordi il significato delle competenze agli obiettivi specifici del P.E.I.

Allo scopo di utilizzare criteri omogenei e trasparenti di valutazione periodica e finale del rendimento scolastico e del comportamento di tutti gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado, vengono utilizzate le griglie di valutazione adottate dal Collegio docenti, allegate alla presente circolare.

Gli elenchi con gli esiti degli scrutini, firmati dai docenti delle rispettive classi e vistata dallo scrivente, sono pubblicati all'albo dei vari plessi dell'Istituto, con la dicitura "**Ammesso**" per le classi di Scuola Primaria e "**Ammesso**" o "**Non ammesso**" per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado.

Le operazioni di scrutinio saranno **verbalizzate** utilizzando un format predisposto dal Dirigente scolastico, cartaceo per la Scuola Primaria e digitalizzato per la Scuola Secondaria di I° grado, disponibile nel Registro Elettronico "Regel".

La data del giorno degli scrutini dovrà essere apposta sugli elenchi e sui documenti di valutazione, nonché sulla certificazione delle competenze per le classi V primaria e III secondaria di I grado.

Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di non ammissione e l'elenco nominativo degli ammessi/non ammessi, devono essere consegnati o inviati via mail in segreteria al termine degli scrutini.

Il tabellone dei voti dovrà essere stampato e firmato presso gli uffici di segreteria da tutti i docenti e dal Presidente.

Ogni tabellone, firmato, sarà allegato al rispettivo verbale dello scrutinio e consegnato all'assistente amministrativo preposto che lo conserverà agli atti dell'Istituto; per la Scuola Secondaria di I grado, oltre che essere conservato agli atti, sarà allegato al rispettivo verbale nel registro elettronico "Regel".

Ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230: "*tutti i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto attiene sia ai dati personali (D.Lgs. n° 196/2003), sia alle discussioni che avvengono all'interno del Consiglio di classe e interclasse sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.)*".

Si ricorda inoltre alle SS.LL. che le valutazioni devono essere condotte con "*rigore amministrativo*" ai sensi della Legge n. 241/1990.

Disposizioni per gli scrutini – Scuola Primaria

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 62/2017 le alunne e gli alunni della scuola primaria **sono ammessi** alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto gli/le alunni/e sono ammessi/e alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 dell'O.M. n. 11/2020, gli alunni sono ammessi alla classe successiva **in deroga** alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 3 del D.Lgs. n. 62/2017: "*i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione*". Tale comma **è stato derogato** dall'Ordinanza e **pertanto viene esclusa la possibilità di non ammettere l'alunno/a alla classe successiva**.

I voti e i giudizi saranno registrati da ciascun docente sul documento di valutazione, unitamente alle assenze riferite alle ore, che viene sottoscritto da tutti i docenti contitolari della classe ed allegato al **verbale**, costituendone parte integrante.

I modelli di verbale per le classi I, II, III e IV e per la classe V saranno resi disponibili successivamente.

3 - Art. 2: Tempi e modalità di compilazione della certificazione (confermato)

Co. 1: La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

Co. 2: Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

⁴ - Art. 4 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (DEROGA)

Co. 2: Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Co. 3: Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2017.

Disposizioni per gli scrutini – Secondaria di I° grado

L'ordinanza n. 11/2020 introduce delle **deroghe** al D.Lgs. n. 62/2017, che riguardano:

- a) l'art. 5 co. 1⁵;
- b) l'art. 6 co. 2⁶;
- c) l'art. 6 co. 3⁷;
- d) l'art. 6 co. 4⁸.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione (art. 3 co. 5 dell'O.M. 11/2020).

Nel caso in cui **i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, **per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, **con motivazione espressa all'unanimità**, può **NON ammettere l'alunno alla classe successiva** (art. 3 co. 7 dell'O.M. 11/2020).

Pertanto l'eccezionale possibilità di non ammissione dell'alunno/a riguarda solo i Consigli delle classi prime e seconde **NON** delle classi terze.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. n. 249/98 (**provvedimenti disciplinari**) (art. 3 co. 8 dell'O.M. 11/2020).

In caso di "non ammissione" alla classe successiva il coordinatore di classe, per le classi prime e seconde, informerà le famiglie dei non ammessi dell'esito sfavorevole prima della pubblicazione dei risultati all'Albo.

Per gli alunni "non ammessi" il Consiglio di classe dovrà predisporre apposita relazione esplicitando il percorso dell'allievo dal punto di vista didattico –disciplinare, le strategie metodologiche adottate ed i risultati ottenuti. Si dovranno, altresì, elencare tutti gli incontri avuti con i genitori dell'allievo e le comunicazioni intercorse. Tale relazione, sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di classe, dovrà essere allegata al verbale di scrutinio e consegnata in copia al Dirigente scolastico.

La certificazione delle competenze sarà rilasciata alle famiglie degli alunni che superano l'esame di Stato e, in copia, all'Istituzione scolastica del ciclo successivo.

I voti e i giudizi saranno registrati da ciascun docente sul Registro elettronico "Regel", **unitamente alle assenze riferite alle ore**, e sono stampati sul prospetto/tabellone di valutazione, che viene sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio di classe ed allegato al **verbale**, costituendone parte integrante.

I modelli di verbale per le classi prime e seconde e per le classi terze saranno resi disponibili successivamente.

ESAME DI STATO/VALUTAZIONE FINALE – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

L'esame di Stato è disciplinato dall'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 concernente "gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020", in deroga agli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

L'esame di Stato coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe.

Criteri per la realizzazione dell'elaborato (art. 3 co. 3 O.M. n. 9/2020)

Gli alunni delle classi terze trasmettono al Consiglio di classe un elaborato inerente a una "tematica" condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio.

La tematica è individuata tenendo conto delle **caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso**. Consente **l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite** sia nell'**ambito del percorso di studi**, sia in **contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline**.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di **testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica**.

⁵ Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

⁶ Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo**.

⁷ Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**.

⁸ Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi dell'art. 2 co. 3 dell'O.M. n. 9/2020, **l'assegnazione dell'elaborato** è condotta sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale (P.E.I.) e del piano didattico personalizzato (P.d.P.).

Modalità di presentazione dell'elaborato (art. 4 O.M. n. 9/2020)

A partire da giorno 11 giugno i Consigli delle classi terze di Scuola Secondaria di I° grado, dispongono un momento di **presentazione orale dell'elaborato** da parte di ciascun alunno/a davanti ai docenti del Consiglio stesso, in modalità telematica utilizzando l'applicativo "meet" della piattaforma Google Gsuite, che si svolgerà **entro la data dello scrutinio finale**, secondo quanto previsto dal calendario predisposto dal Dirigente scolastico e approvato con delibera del Collegio dei docenti.

Il momento di presentazione orale si svolge **entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno**, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente scolastico, approvato con delibera del Collegio dei docenti e allegato alla presente circolare.

Per gli alunni **assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi**, il Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, **entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe**.

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno.

Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato (art. 6 O.M. n. 9/2020)

L'elaborato è valutato dal C.d.C. **con votazione in decimi**, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti **criteri**:

- a) *originalità dei contenuti;*
- b) *coerenza con l'argomento assegnato;*
- c) *chiarezza espositiva.*

Il Consiglio di classe valuta altresì la **presentazione orale dell'elaborato da parte dell'alunno/a, con votazione in decimi**, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei docenti, con particolare riferimento alla **capacità di**:

- a) *argomentazione;*
- b) *risoluzione di problemi;*
- c) *pensiero critico e riflessivo.*

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale (art. 7 O.M. n. 9/2020)

In sede di **scrutinio finale**, il C.d.C. **procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza**.

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline **sono riportate nel documento di valutazione** relativo all'a.s. 2019/2020.

Terminate le operazioni di cui sopra, in sede di **valutazione finale**, tenuto conto:

- a) *della valutazione in sede di scrutinio finale*
- b) *della valutazione dell'elaborato*
- c) *della valutazione della presentazione orale dell'elaborato*
- d) *della valutazione del percorso triennale*

Il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la **valutazione finale, espressa in decimi**, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei docenti, ed allegate alla presente circolare.

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento **la valutazione finale** è condotta sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale (P.E.I.) e del piano didattico personalizzato (P.d.P.).

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di **dieci decimi** può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità del Consiglio di classe, sulla base delle valutazioni conseguite e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed allegati alla presente circolare.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dei vari plessi dell'istituto con indicazione del **voto finale conseguito espresso in decimi**.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione** delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Adempimenti di fine anno

Gli adempimenti di fine anno sono elencati nel calendario impegni e nel piano annuale delle attività scolastiche allegati alla presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2
del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993

Si allegano:

Per la Scuola dell'Infanzia

- 1) calendario impegni e piano annuale delle attività scolastiche di fine anno
- 2) scheda passaggio infanzia – primaria

Per la Scuola Primaria

- 3) calendario impegni e piano annuale delle attività scolastiche di fine anno
- 4) piano di apprendimento individualizzato (per le classi I, II, III e IV)
- 5) piano di integrazione degli apprendimenti (per le classi I, II, III e IV)
- 6) griglia criteri per la valutazione dei livelli di apprendimento, anche per la D.A.D.
- 7) griglia criteri per la valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico, anche per la D.A.D.

Per la Scuola Secondaria di I grado

- 8) calendario impegni e piano annuale delle attività scolastiche di fine anno
- 9) piano di apprendimento individualizzato (per le classi prime e seconde)
- 10) piano di integrazione degli apprendimenti (per le classi prime e seconde)
- 11) griglia criteri per la valutazione dei livelli di apprendimento, anche per la D.A.D.
- 12) griglia criteri per la valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico, anche per la D.A.D.
- 13) griglia per l'assegnazione del giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- 14) modello relazione finale (rimodulata) per i coordinatori
- 15) modello relazione finale (rimodulata) per i docenti
- 16) griglia criteri per la valutazione dell'elaborato (classi terze)
- 17) griglia criteri per la valutazione della presentazione elaborato (classi terze)
- 18) griglia valutazione percorso triennale (classi terze)
- 19) griglia criteri per l'attribuzione della valutazione finale (classi terze)
- 20) griglia criteri per l'attribuzione della lode (classi terze)